



CITTA' DI REGGIO CALABRIA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 416

Prot. n. _____ del 26.07.2022

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA SOTT'ARGINE CALOPINACE

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della Castore con prot. n.149935 del 19/07/2022, con la quale viene richiesta l'istituzione di una ordinanza di divieto di sosta sul lato sinistro della via Sott'Argine Calopinace e restringimento della carreggiata per potature delle alberature stradali per il giorno 01.08.2022;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

DIVIETO DI SOSTA SUL LATO SINISTRO;
RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA;
LIMITE DI VELOCITA' A 20KM/H;
APPOSIZIONE SEGNALETICA DI LAVORI IN CORSO;

IN VIA SOTT'ARGINE CALOPINACE NEL TRATTO COMPRESO TRA LA VIA
NICOLO' DA REGGIO CON LA VIA MAGNA GRECIA;

DALLE ORE 05.00 ALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 01.08.2022

LA CASTORE DOVRÀ APPRONTARE, A PROPRIA CURA E SPESE, LE AREE DI CANTIERE DELIMITANDO E DOTANDO DI TUTTA LA SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA A NORMA DELL'ART. 21 DEL D.L.VO N. 285/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

TUTTA LA SEGNALETICA PREVISTA NELLA PRESENTE ORDINANZA DOVRÀ ESSERE ATTUATA NELLE FORME PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE (ART. 21 DEL C.D.S E RELATIVI ARTICOLI DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE) INTEGRATA DAL DECRETO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002 LA RFI E' RESPONSABILE DI TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI, RITENENDOSI QUESTA AMMINISTRAZIONE ESTRANEA A QUALSIASI INCONVENIENTE DI CARATTERE CIVILE O PENALE PER DANNI A PERSONE O COSE.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

IL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE POTRÀ ESSERE DEVIATO O INIBITO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE A SEGUITO DI SOPRAVVENUTE ESIGENZE DI SICUREZZA STRADALE E/O PUBBLICA.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

La Responsabile del servizio
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

